

Competenze dell'EPPO

Working with the EPPO at decentralised level –
Training materials for prosecutors and investigating judges



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



Aktíválja a Windowsst
Aktíválja a Windows rendszerét a Gépházban.



[REGOLAMENTI - REGOLAMENTO \(UE\) 2017/1939 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea \(«EPPO»\)](#)

[DIRETTIVA \(UE\) 2017/1371 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale](#)

Contenuto del modulo

- Competenza materiale dell'EPPO
- Competenza territoriale e personale dell'EPPO
- Canali di informazione e obblighi di rendicontazione
- Diritto di avocazione

Obiettivi di apprendimento/attività interattiva

- Conoscenza dei quadri giuridici pertinenti alle indagini di reati che ricadono sotto la competenze dell'EPPO.
- Comprensione delle mansioni dell'EPPO a norma del regolamento EPPO, delle sue disposizioni relative all'esercizio della competenza materiale, territoriale e personale dell'EPPO, delle questioni relative alle indagini transfrontaliere e alla scelta del foro.
- Interazione con le autorità nazionali, esercizio del diritto di avocazione e disaccordi tra l'EPPO e le autorità nazionali.
- Caso di studio pratico per approfondire le nozioni trattate nella presentazione PPT.

Sintesi


- Competenza materiale dell'EPPO
- Competenza territoriale e personale dell'EPPO
- Canali di informazione e obblighi di rendicontazione
- Diritto di avocazione

Competenza materiale I

Articolo 22

1. L'EPPO è competente per i **reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui alla **direttiva (UE) 2017/1371**, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l'EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno **10 milioni di EUR**.
2. L'EPPO è competente anche per i reati relativi alla **partecipazione a un'organizzazione criminale** definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al **paragrafo 1**.
3. L'EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato **indissolubilmente connesso** a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del **paragrafo 1** del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 25 (3).
4. In ogni caso, l'EPPO **non è competente** per i reati in materia di **imposte dirette nazionali**, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell'amministrazione fiscale degli Stati membri. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell'amministrazione fiscale degli Stati membri.

Competenza materiale II



Direttiva (UE) 2017/1371

- **Norme minime** riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (bilancio dell'Unione),
- Definizioni di
- ✓ **Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione**
- ✓ **Altri reati che ledono degli interessi finanziari dell'Unione**

Competenza materiale III – reati PIF

Frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (Articolo 3 PIF)

- Azioni precisamente definite su
 - ✓ spese non relative agli appalti
 - ✓ spese relative agli appalti
 - ✓ entrate non provenienti dall'IVA
 - ✓ entrate provenienti dall'IVA
 - Se i reati sono connessi al territorio di due o più Stati membri/danno complessivo almeno pari a 10 000 000 EUR.
 - Non competente se il danno è inferiore a EUR 10 000 000 (articolo 22 § 4)

Altri reati che ledono degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 4 PIF)

- Riciclaggio di denaro
 - ✓ come definito all'articolo 1 § 3 della direttiva (UE) 2015/849
- Corruzione passiva e attiva
- Appropriazione indebita

Competenza materiale IV – reati PIF

“Doppia verifica” della competenza materiale

- La direttiva PIF costituisce **diritto procedurale** direttamente applicabile dal punto di vista della competenza materiale dell’EPPO
- La direttiva PIF deve essere attuata nel **diritto penale sostanziale** dei rispettivi SM.
- Doppia verifica
 1. Verifica: Un reato ricade nell'ambito della direttiva PIF?
 - ✓ Se no, l’EPPO non può (ovviamente) esercitare la sua competenza
 - ✓ È no anche qualora lo SM abbia ampliato la direttiva (“sovraregolamentazione”)
 - p.es. distrazione di fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi senza che siano lesi gli interessi finanziari (v. articolo 3/2/b/iii PIF)
 2. Verifica: il diritto penale sostanziale dello SM interessato
 - ✓ Esame delle disposizioni nazionali
 - ✓ Se lo Stato membro interessato non ha modificato il suo diritto nazionale in materia, l’EPPO non può esercitare la sua competenza

Competenza materiale V – Organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale

- come definita nella decisione quadro 2008/841/JHA quale attuata nel diritto nazionale,
 - ✓ per **organizzazione criminale** si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
 - ✓ per **associazione strutturata** si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
- se l'oggetto dell'attività criminosa di tale organizzazione criminale è di commettere un reato ai sensi della PIF

Competenza materiale VI – Reati indissolubilmente connessi

- Concorrenza di reati
 - ✓ Il reato ricade nell'ambito sia della direttiva PIF sia di una (diversa) disposizione nazionale
- L'identità di fatti materiali o fatti che sono sostanzialmente uguali (considerando 54)
 - ✓ collegati tra loro nel tempo e nello spazio
 - ✓ ne bis in idem (p.es. CEG 18 luglio 2007, C-288/05, *Kretzinger* ECLI:EU:C:2007:441)
 - ✓ Comparazione delle sanzioni massime (articolo 35 § 3/a)
 - Competenza esercitata solo se la sanzione massima per il reato PIF è superiore a quella reato indissolubilmente connesso.
- Reato accessorio/strumentale (considerando 56)
 - ✓ Reato commesso con l'intento principale di ledere gli interessi finanziari dell'Unione (reato accessorio).
 - ✓ No comparazione delle sanzioni massime (articolo 25 § 3/a)

Competenza materiale VII – Reati indissolubilmente connessi

Esempi

- Un funzionario pubblico usa risorse contrariamente alle finalità cui erano destinate in modo tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione emanando una decisione scorretta.
 - ✓ Reato PIF (art. 4 § 3 direttiva PIF) e reato nazionale (p.es. abuso d'ufficio)
 - ✓ Comparazione delle sentenze massime
- Ottenere denaro in modo fraudolento per corrompere un funzionario UE addetto all'approvazione di sovvenzioni
 - ✓ Frode = reato accessorio/strumentale
 - ✓ No comparazione delle sanzioni massime

Competenza materiale VIII – Disaccordi

Articolo 25

2. Qualora un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione **inferiore a 10 000 EUR**, l'EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:

- a) il caso ha **ripercussioni** a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte dell'EPPO; oppure
- b) possono essere sospettati di aver commesso il reato **funzionari o altri agenti dell'Unione**, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione.

Se del caso, l'EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell'Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3. L'EPPO si astiene dall'esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell'articolo 34 se:

- a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 (1), è **equivalente o meno severa** della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all'articolo 22 (3), a meno che quest'ultimo reato non sia stato **strumentale** alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 22 (1); o
- b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato di cui all'articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a **un'altra vittima**.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.


4. L'EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell'applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che **l'EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale**.

Competenza materiale IX – Disaccordi

Eccezioni e contro-eccezioni all'esercizio della competenza (art. 25).

- **Casi di scarso rilievo** (danno inferiore a EUR 10 000), salvo
 - ✓ Ripercussioni a livello dell'Unione
 - ✓ Possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione
- **Reati indissolubilmente connessi**, comparazione delle sanzioni, salvo
 - ✓ Reato accessorio/strumentale
- Il **danno** per gli interessi finanziari dell'Unione non è superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, salvo
 - ✓ Frode relativa alle spese (art. 3/2/a) e b) PIF)
 - ✓ Sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione all'IVA (art. 3/2/d) PIF)
 - ✓ In altri casi, con il consenso delle autorità nazionali l'EPPO può esercitare la sua competenza.

Esercizio della competenza materiale dell'EPPO



Competenza materia X – Disaccordi

Articolo 25

6. In caso di disaccordo tra l'EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell'articolo **22(2)** o **(3)**, o dell'articolo **25(2)** o **(3)**, le **autorità nazionali** competenti a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale **decidono chi è competente per indagare il caso**. Gli Stati membri specificano l'autorità nazionale che decide sull'attribuzione della competenza.

Competenza materia XI – Disaccordi

- Le autorità nazionali compongono i disaccordi tra l'EPPO e le procure nazionali in merito alle questioni seguenti (art. 25 § 6)
 - ✓ Crimine organizzato e centro dell'attività (art. 22 § 2)
 - ✓ Reato indissolubilmente connesso e comparazione delle sanzioni (art. 22 § 3, art. 25 § 3/a)
 - ✓ Casi di scarso rilievo (Art. 25 § 2)
 - ✓ Comparazione tra i danni arrecati all'UE e alle altre vittime (art. 25 § 3/b)
- Autorità nazionale specificata dallo SM (p.es. procuratore generale)
- **Lo SM non è competente** a decidere se un reato è connesso o meno alla direttiva PIF (art. 22 § 1)

Competenza territoriale e personale I

Articolo 23

L'EPPO è competente per i reati di cui all'articolo 22 se tali reati:

- a) sono stati commessi **in tutto o in parte** nel territorio di uno o più Stati membri;
- b) sono stati commessi da un **cittadino di uno Stato membro**, a condizione che uno Stato membro sia **competente** per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o
- c) sono stati commessi **al di fuori dei territori** di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta **allo statuto** o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

Competenza territoriale e personale II

Articolo 23: Reati commessi

- **Entro il territorio** di uno o più Stati membri (in tutto o in parte)
- **Da un cittadino di uno Stato membro**
 - ✓ Posto che tale SM sia competente per tali reati laddove commessi fuori dal suo territorio, o
- **Fuori dal territorio** di uno SM, ma da una persona che era soggetta allo statuto o al regime applicabile,
 - ✓ Posto che lo SM sia competente per tali reati laddove commessi fuori dal suo territorio.

Competenza territoriale e personale III

Esempi:

- Ottenimento di denaro in modo fraudolento da parte di un cittadino di uno Stato non partecipante
 - ✓ L'EPPO può esercitare la sua competenza
- In Ungheria, residente in Austria, storno di fondi europei
 - ✓ Austria = SM partecipante
 - ✓ L'Austria ha giurisdizione sui suoi cittadini per reati commessi fuori dal suo territorio
 - ✓ L'EPPO può esercitare la sua competenza

Canali di informazione/obblighi di segnalazione

Articolo 24

1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano **senza indebito ritardo** all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 2 (2) e (3).
2. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro **avvia un'indagine** su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 25 (2) e (3), o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO, di modo che quest'ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27.
3. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato quale definito all'articolo 22 e ritiene che l'EPPO, conformemente all'articolo 25 (3), **non possa esercitare** la sua competenza, **ne informa l'EPPO**.
4. La segnalazione contiene, come minimo, una **descrizione dei fatti**, compresa una **valutazione del danno** reale o potenziale, la **possibile qualificazione giuridica** e **qualsiasi informazione disponibile** riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
5. L'EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dei casi in cui **non sia possibile valutare** se siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 25 (2).

Canali di informazione/obblighi di segnalazione


Articolo 24

6. Le informazioni fornite all'EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo **regolamento interno**. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un'indagine o per esercitare il diritto di avocazione.
7. Se, a seguito della verifica, l'EPPO decide che **non vi sono motivi per avviare un'indagine** ai sensi dell'articolo 26 o per **esercitare il suo diritto di avocazione** ai sensi dell'articolo 27, si procede all'annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

L'EPPO **informa l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa** ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.

8. Se l'EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un **reato che esula dalla sua competenza**, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.
9. In casi specifici, l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza dell'EPPO ai sensi dell'articolo 25 (2).
10. L'EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull'interpretazione dell'obbligo di informare l'EPPO in merito ai casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 (2).

Canali di informazioni (articolo 24)



Obblighi di segnalazione

- Senza indebito ritardo
- A prescindere che l'autorità nazionale abbia avviato l'indagine o meno
- Anche di casi eccezionali di cui all'articolo 25 § 3 o di casi per i quali non è possibile la valutazione di cui all'articolo 25(2).
- Requisiti minimi (Art. 24 § 4)
 - ✓ descrizione dei fatti
 - ✓ valutazione del danno reale o potenziale
 - ✓ possibile qualificazione giuridica
 - ✓ informazioni riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta

Diritto di avocazione I

Articolo 27:

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 24 (2), l'EPPO **decide se esercitare il suo diritto di avocazione** nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre **cinque giorni** dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di **cinque giorni** al massimo e ne informa le autorità nazionali.
2. **Durante i termini** di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione.
3. Le autorità nazionali adottano le **misure urgenti necessarie**, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale.
4. Se l'EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un'indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. **Dopo essere stata debitamente informata a norma dell'articolo 24 (2)**, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l'EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.
6. Qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all'EPPO e si astengono da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato.

Diritto di avocazione II

Articolo 27:

6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere **esercitato da un procuratore europeo delegato** di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un'indagine in relazione a un reato rientrante nell'ambito di applicazione degli articoli 22 e 23.

Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l'informazione di cui all'articolo 24 (2), valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne **informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente** competente affinché quest'ultima possa adottare una decisione in conformità dell'articolo 10 (4).

7. Qualora si sia astenuta dall'esercitare la sua competenza, l'EPPO ne **informa** senza indebito ritardo **le autorità nazionali competenti**. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l'EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.

L'EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l'imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.

8. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione, esso **emana**, conformemente all'articolo 9 (2), **direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere**, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.

Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell'urgenza della situazione e dell'impegno delle autorità nazionali competenti nell'adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

9. Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

Diritto di avocazione III

- Decisione di portare il caso dinanzi al PED incaricato
- Non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni a norma dell'articolo 24 § 2 (10 giorni su decisione del PCE)
- Decisione di non avocare il caso
 - ✓ Segnalazione alla camera permanente che può istruire il PED di decidere altrimenti
 - ✓ Direttive generali emanate dal collegio qualora il danno sia inferiore a EUR 100 000